

P.O. FSE Basilicata 2014-2020

Adozione dei parametri di costo ammissibili nel quadro delle opzioni di semplificazione previste dall'art. 67 del Reg. Ce 1303/2013 così come integrato dall'art. 272 del Regolamento (UE/EURATOM) 2018/1046 relativamente agli interventi di autoimpiego e autoimprenditorialità finanziati a valere sull'Obiettivo Specifico 8.5 e sull'Obiettivo Specifico 8.1

1 Sommario

1. Normativa di riferimento	2
2. Finalità del documento	4
3. Ambito d'intervento	6
4. Determinazione e descrizione del metodo di calcolo del contributo concedibile.....	6
5. Erogazione del Contributo concedibile	8
6. Controlli	10



1. Normativa di riferimento

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante “disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio”;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»
- REGOLAMENTO (UE) 2020/972 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
- il Regolamento (UE) 2020/460 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- il Regolamento (UE) 2020/558 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
- il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020, CCI 2014IT05SFOP016, per il sostegno del FSE nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Basilicata in Italia, approvato con Decisione della Commissione Europea n. C (2014) 9882 del 17 dicembre 2014 modificato da ultimo con Decisione di esecuzione della Commissione dell’11.11.2020 C(2020) 7906;

Adozione dei parametri di costo ammissibili nel quadro delle opzioni di semplificazione previste dall’art. 67 del Reg. Ce 1303/2013 così come integrato dall’art. 272 del Regolamento (UE/EURATOM) 2018/1046 relativamente agli interventi di autoimpiego e autoimprenditorialità finanziati a valere sull’Obiettivo Specifico 8.5 e sull’Obiettivo Specifico 8.1

REGIONE BASILICATA

Dipartimento Programmazione e Finanze

Ufficio Autorità di gestione del PO FSE Basilicata 2014-2020

- la D.G.R. n. 830 del 25/11/2020 di presa d'atto della succitata Decisione della Commissione dell'11.11.2020 (C 2020) final 7906 recante modifiche alla decisione di esecuzione n. C (2014) 9882 relativa al PO FSE BASILICATA 2014-2020
- la D.G.R. n. 141 del 10 febbraio 2015 concernente la istituzione del Comitato di Sorveglianza, ai sensi dell'art. 47 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- la D.G.R. n. 621 del 14 maggio 2015 con la quale è stata approvata l'identità visiva della programmazione comunitaria 2014-2020 e i relativi marchi declinati per ciascun fondo europeo e per le azioni di comunicazione integrata relativa alla programmazione unitaria;
- il documento "POR FSE 2014-2020 - Strategia di comunicazione" approvato nella seduta del Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014-2020 della Regione Basilicata del 16 giugno 2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1132 del 3 settembre 2015 "Presenza d'atto dei criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal PO F.S.E. 2014-2020" e successive modifiche n. 680 del 22 giugno 2016 e n.735 del 19 luglio 2017;
- la D.G.R. n. 1427 del 10 novembre 2015 con la quale è stata approvata la "Strategia di comunicazione del POR FSE 2014 /2020" e la successiva D.G.R. n. 803 del 12 luglio 2016 con la quale sono state approvate le modifiche alla suddetta Strategia di Comunicazione;
- la D.G.R. n. 323 del 29 marzo 2016 con la quale è stato approvato il Documento di attuazione del PO FSE Basilicata 2014-2020 (DAP) e la successiva D.G.R. n. 514 del 17 maggio 2016 di modifica;
- la D.G.R. n.1260 del 8.11.2016 Programmi Comunitari 2014-2020 – manuali d'uso dell'identità visiva "Basilicata Europa e delle linee grafiche dei Programmi FSE, FESR e PSR;
- la D.G.R. n.740 del 02/08/2018 e le ss.mm.ii. con la quale sono stati adottati i documenti relativi al Sistema di Gestione e Controllo del P.O. FSE Basilicata 2014-2020, predisposti dall'Autorità di Gestione e nei quali sono descritti i compiti e le procedure per la corretta attuazione del PO FSE Basilicata 2014-2020 nel rispetto dei Regolamenti UE n.1303/2013 e n.1304/2013;
- il D.P.R. 5 febbraio 2018 n.22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020, entrato in vigore dal 26/3/2018;
- Nota EGESIF 14-0017 recante Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) -Finanziamento a tasso forfettario, Tabelle standard di costi unitari, importi forfettari- ai sensi degli articoli 67 e 68 del regolamento (UE) n. 1303/2013, dell'articolo 14, paragrafi da 2 a 4, del regolamento (UE) n. 1304/2013 e dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1299/2013);
- Legge n.78 del 16 maggio 2014, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese";
- Legge Regionale n.30 del 13 agosto 2015, "Sistema Integrato per l'Apprendimento Permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva (S.I.A.P.)";

- la Deliberazione della Giunta Regionale n.623 del 3 luglio 2018 che approva l'Avviso pubblico #Destinazione Over35 - Percorsi di politica del lavoro e di inclusione attiva;

2. Finalità del documento

L'art.67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 così come modificato dall'articolo 272, par. 1, punto 28, del Regolamento (UE/EURATOM) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018 dispone che "Nel caso di operazioni o progetti non coperti dalla prima fase del paragrafo 4 e che ricevono sostegno dal FESR e dall'FSE, le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile per le quali il sostegno pubblico non supera 100 000 EUR assumono la forma di tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari, fatta eccezione per le operazioni che ricevono sostegno nell'ambito degli aiuti di Stato che non costituiscono aiuti *de minimis*." In tutti questi casi, dunque, l'uso delle opzioni di semplificazione dei costi è obbligatorio.

L'importo di 100.000 euro deve essere considerato come il massimo sostegno pubblico che dovrà essere pagato al beneficiario, come specificato nel documento che stabilisce le condizioni al beneficiario (FESR e FSE + finanziamento pubblico nazionale corrispondente che dovrà essere pagato al beneficiario quale importo massimo fissato nella convenzione o decisione di finanziamento, se applicabile). Non include né l'eventuale cofinanziamento dal beneficiario, né le indennità o gli stipendi erogati da terzi partecipanti ad un'operazione. È solo il sostegno pubblico programmato (importo erogabile per beneficiario) che rileva se l'articolo 67, paragrafo 2 bis, debba essere applicato.

Prima dell'entrata in vigore del Regolamento Omnibus, l'uso delle opzioni di semplificazione dei costi era già obbligatorio per le piccole operazioni finanziate dal FSE. L'ex articolo 14, paragrafo 4, del regolamento FSE stabiliva che le sovvenzioni o l'assistenza rimborsabile alle operazioni per le quali il sostegno pubblico non superava i 50 000 EUR erano obbligati ad utilizzare opzioni di costo semplificate ad eccezione delle operazioni che ricevevano supporto all'interno di un regime di aiuti di Stato.

L'obbligo di cui all'articolo 14, paragrafo 4, differiva dall'articolo 67, paragrafo 2 bis, del RDC, tra l'altro, anche per il fatto che le operazioni per le quali il sostegno costituisce un aiuto *de minimis* erano esentate dall'obbligo di utilizzare opzioni di costo semplificate¹.

Con il presente documento, dunque, l'Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata 2014-2020 intende individuare l'opzione di semplificazione dei costi da utilizzare nel caso di adozione di Procedure d'attivazione di operazioni ricadenti nella tipologia delle Sovvenzioni – incentivi all'autoimpiego e autoimprenditorialità per le quali il sostegno costituisce un aiuto *de minimis*.

A norma dell'art. 67 del Reg. Ce 1303/2013, così come integrato dall'art. 272 del Regolamento (UE/EURATOM) 2018/1046, le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile possono assumere una delle seguenti forme:

- a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti;
- b) tabelle standard di costi unitari;

¹ L'articolo 2, paragrafo 13, del RDC definisce gli "aiuti di Stato" come aiuti che rientrano nell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE che, ai fini del presente regolamento, si considera comprendenti anche gli aiuti *de minimis* ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione e regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione. Il riferimento agli aiuti di Stato nel regolamento FSE deve essere inteso come definito nel RDC.

c) somme forfettarie;

d) finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite.

e) finanziamenti che non sono collegati ai costi delle operazioni pertinenti, ma si basano sul rispetto delle condizioni connesse alla realizzazione di progressi nell'attuazione o nel conseguimento degli obiettivi dei programmi di cui all'atto delegato adottato in conformità del paragrafo 5 bis.

Per la forma di finanziamento di cui al primo comma, lettera e), l'audit mira esclusivamente a verificare che siano state soddisfatte le condizioni per il rimborso.

Ed ancora, l'articolo 272 inserisce la previsione al par. 28 lett. b) che gli importi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), dell'art. 67, possono essere fissati, tra i diversi modi, secondo un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:

- su dati statistici, altre informazioni oggettive o valutazioni di esperti;
- su dati storici, altre informazioni oggettive o valutazioni di esperti;
- sull'applicazione delle consuete prassi contabili dei singoli beneficiari.

Supposto che, sulla base dell'esperienza desunta dalla gestione di precedenti procedure d'attivazione finalizzate all'erogazione di incentivi all'autoimpiego e autoimprenditorialità, l'OSC che appare più idonea è l'applicazione somme forfettarie, al fine della corretta applicazione delle opzioni di semplificazione stabilite dalla Commissione Europea in relazione ai Fondi SIE, è necessario, quindi, che l'AdG abbia previsto in anticipo la possibilità di ricorrere ad una o più opzioni di semplificazione, precisandone le condizioni di ammissibilità e che sia in grado di giustificare le proprie scelte, tenendo conto che il metodo di calcolo deve essere:

- o giusto, ragionevole, basato sulla realtà, non eccessivo o estremo;
- o equo, ovvero assicurare la parità di trattamento dei beneficiari e/o delle operazioni;
- o verificabile nell'ambito della pista di controllo.

La scelta di erogare i finanziamenti alla creazione di impresa utilizzando somme forfettarie risponde al fatto che:

- risulta al momento impossibile individuare costi standard per il finanziamento di progetti che possono prevedere, al loro interno, un range molto variegato di spese;
- l'utilizzo dei tassi forfettari non si tradurrebbe, come invece auspicato dalla Commissione con l'introduzione delle opzioni di costo semplificate, in una riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari che sarebbero comunque obbligati a presentare documenti giustificativi di spesa per la parte di contributo a costo reale.

Viceversa, l'opzione della somma forfettaria riduce l'onere amministrativo a carico dei beneficiari, snellisce le procedure a carico della pubblica amministrazione ed è individuabile sulla base dell'analisi dei costi mediamente necessari alla creazione di nuovi posti di lavoro, in coerenza con i risultati attesi collegati agli obiettivi specifici 8.1 e 8.5. come si preciserà nel paragrafo successivo.

L'adozione di opzioni semplificate in materia di costi ha notevoli implicazioni per il controllo e la gestione; in

fase di rendicontazione è necessario dare prova della realizzazione dell'operazione o del raggiungimento del risultato. Nel caso in cui l'Autorità di Gestione adotti criteri di semplificazione dei costi, l'interesse per le verifiche nell'ambito dell'art. 125.5 del Reg. 1303/2013 si sposta dagli aspetti puramente finanziari a quelli più marcatamente tecnici e fisici delle operazioni, con una particolare importanza ai controlli in loco. Le verifiche, infatti, devono concentrarsi più sugli output che non sugli input e sui costi dei progetti. In effetti, mentre nel sistema dei costi reali il controllo del valore e della quantità degli input dei progetti avviene a posteriori, con le disposizioni proposte in merito alle tabelle standard di costi unitari, il controllo del valore dell'input viene effettuato a priori, mentre il controllo della quantità è effettuato a posteriori.

La documentazione minima che il beneficiario deve presentare per dare prova della effettiva realizzazione dell'operazione in termini quantitativi, o dei risultati raggiunti, verrà elencata nei prossimi paragrafi. Tale documentazione rimane a disposizione in vista dei controlli da parte delle autorità competenti, a giustificazione del riconoscimento della sovvenzione.

3. Ambito d'intervento

Il presente documento descrive il metodo di calcolo dell'importo forfettario da applicarsi con riferimento a destinatari disoccupati che intendano avvalersi di un contributo a titolo di de minimis per l'avvio di attività economica che ne modifichi, di fatto, il proprio status occupazionale.

Tali interventi si inseriscono nell'ambito delle azioni programmate dalla Regione Basilicata per favorire l'inserimento lavorativo dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, anche a completamento di percorsi di politiche del lavoro e di inclusione attiva per l'inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro finanziati con specifici interventi a valere sul Po come quelli previsti e finanziati con la DGR n.623 del 3 luglio 2018 e ss.mm.ii.

In coerenza con gli obiettivi strategici individuati dall'Asse 1 del P.O. FSE Basilicata 2014-2020 la finalità ultima è sostenere i **disoccupati di lunga durata** ed i **soggetti a rischio di entrare in tale condizione** nella fase dell'inserimento occupazionale non solo concedendo incentivi occupazionali alle imprese che assumano sul territorio, ma anche attraverso il sostegno alla creazione di impresa e di attività di lavoro autonomo che ne consenta l'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro:

8.5 - Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata;

8.1 - Aumentare l'occupazione dei giovani.

Nello specifico, l'importo forfettario verrà riconosciuto con riferimento a incentivi configurati aiuti a titolo di de minimis di cui al Regolamento (UE) n.1407 del 18 dicembre 2013 relativo all' applicazione degli art. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, come modificato dal REGOLAMENTO (UE) 2020/972 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti.

4. Determinazione e descrizione del metodo di calcolo del contributo concedibile

L'importo della somma forfettaria in questione è stato individuato utilizzando come calcolo di base quello effettuato per la determinazione delle tabelle unitarie di costo standard relativamente agli interventi di cui

Adozione dei parametri di costo ammissibili nel quadro delle opzioni di semplificazione previste dall'art. 67 del Reg. Ce 1303/2013 così come integrato dall'art. 272 del Regolamento (UE/EURATOM) 2018/1046 relativamente agli interventi di autoimpiego e autoimprenditorialità finanziati a valere sull'Obiettivo Specifico 8.5 e sull'Obiettivo Specifico 8.1

REGIONE BASILICATA

Dipartimento Programmazione e Finanze

Ufficio Autorità di gestione del PO FSE Basilicata 2014-2020

all'Avviso Pubblico "INCENTIVI A FAVORE DEI DESTINATARI DELL'AVVISO PUBBLICO #Destinazione Over35 Percorsi di politiche del lavoro e di inclusione attiva".

Tale scelta risponde alla logica dell'assimilazione degli interventi di autoimpiego a quelli di sussidio all'occupazione in termini di posti di lavoro creati con il sostegno del Programma Operativo FSE Basilicata.

Si ritiene, pertanto, che tale assimilazione possa essere garantita quando vengano ammesse a contributo realtà organizzative nelle quali un numero di persone fisiche pari o superiori ad uno gestiscano un'attività economica anche in forma associata e a prescindere dalla forma giuridica adottata.²

Si riporta, nella tabella successiva, l'esito della citata determinazione, rinviando alla DD 12AN.2020/D.01205 del 9/11/2020 e al suo allegato per le specificazioni che ne hanno portato alla determinazione:

Tabella 1

	Retribuzione mensile risultante da contratto e nella prima busta paga (il part time andrà rimodulato a valle)			
	500	1.001	1.501	2.001
retribuzione lorda DA:	500	1.001	1.501	2.001
A:	1000	1.500	2.000	
A. RETRIBUZIONE LORDA MENSILE (retribuzione minima del range)	500,00	1.001,00	1.501,00	2.001,00
B. QUOTA PARTE 13° mensilità - Alcuni contratti non prevedono la 14° pertanto, cautelativamente non viene presa in considerazione nel calcolo	41,67	83,42	125,08	166,75
C. Contributi INPS (A+B x 28,98%)	156,98	314,26	471,24	628,21
D. Contributi INAIL (A+B x 4 per mille) - importo minimo, cautelativo. Qualsiasi aliquota superiore farebbe aumentare il contributo di un importo trascurabile	0,22	0,43	0,65	0,87
E. Quota parte TFR (retribuzione : 13,5)	37,04	74,15	111,19	148,22
F. COSTO SALARIALE MENSILE (A+B+C+D+E)	735,90	1.473,26	2.209,16	2.945,05
Importo massimo dello sgravio contributivo vigente (100% dell'INPS fino a 8.060 euro/anno) = D	156,98	314,26	471,24	628,21

² Sono escluse le imprese operanti nei settori esclusi dal campo di applicazione del "de minimis", di cui all'art. 1, comma 1, del Reg. UE 1407/2013, con l'eccezione di cui al comma 2 del medesimo articolo

Importo massimo dell'incentivo regionale su base mensile = F - D	578,92	1.159,00	1.737,92	2.316,84
--	--------	----------	----------	----------

Il calcolo succitato determina la possibilità di concedere un contributo su base mensile di minimo € 578,92 e massimo 2.316,84 che su base mensile, inclusivo di quota parte di tredicesima mensilità e TFR, che su base annua determinerebbe un contributo di minimo € 6.936 e massimo € 27.802, 08, con un valore medio pari ad € 17.369,04 che si ritiene possa, senza dubbio, corrispondere all'equivalente della creazione di un posto di lavoro nella forma dell'autoimpiego.

Tale importo potrebbe essere utilizzato come multiplo per ogni destinatario, individuato nelle modalità previste dall'Avviso pubblico di riferimento, che parteciperà nel caso di presentazione di progetti di impresa più strutturati e destinati alla creazione di unità produttive di dimensioni maggiori delle semplici attività uninominali, sino ad un massimo che verrà fissato nell'Avviso sulla base delle disponibilità finanziarie di riferimento.

5. Erogazione del Contributo concedibile

La somma forfettaria erogabile a titolo di contributo sarà corrisposta in tranches:

- la prima a titolo di anticipazione, pari a 17.369,04 euro, al momento della dichiarazione di avvio attività da parte dell'impresa neo costituita che dovrà dimostrare, oltre all'avvio delle attività, anche la creazione di almeno un posto di lavoro (del titolare o di un socio lavoratore o di un libero professionista o di un dipendente);
- la seconda a saldo, pari al massimo fissato nell'Avviso, alla chiusura del progetto, commisurata ai posti di lavoro creati oltre al primo già sostenuto con l'erogazione della somma forfettaria di cui al punto precedente.

Saranno considerati "posti di lavoro creati" i soci ulteriori, definiti dall'Avviso e comunque disoccupati prima di diventare soci, che dimostrino di essere impiegati nell'attività di impresa. Nell'ambito dell'Avviso potrebbero essere considerati ulteriori posti di lavoro creati anche eventuali contratti di lavoro a tempo indeterminato (compresi i contratti di apprendistato), se disoccupati al momento del loro avvio all'attività lavorativa nell'ambito della realtà organizzativa finanziata³.

L'avviso dovrà prevedere l'adozione di un formulario di progetto da cui evincere la necessità di un finanziamento almeno pari all'importo di € 17.369,04 o, comunque, almeno di pari entità del contributo richiesto⁴.

Della realizzazione del piano di investimenti conformemente all'importo richiesto, il beneficiario ne darà evidenza alla chiusura del progetto tramite esibizione di perizia tecnica asseverata a certificazione delle spese sostenute.⁵

L'Avviso dovrà contenere indicazioni

³ Nel caso di contratti o di impegno lavorativo part-time, il contributo viene proporzionalmente rideterminato

⁴ Fermo restando l'obbligo della creazione di altri posti di lavoro nel caso di richiesta di contributo maggiore

⁵ Le spese di perizia tecnica rientreranno tra quelle ammissibili per l'investimento

Adozione dei parametri di costo ammissibili nel quadro delle opzioni di semplificazione previste dall'art. 67 del Reg. Ce 1303/2013 così come integrato dall'art. 272 del Regolamento (UE/EURATOM) 2018/1046 relativamente agli interventi di autoimpiego e autoimprenditorialità finanziati a valere sull'Obiettivo Specifico 8.5

L'Avviso dovrà contenere indicazioni sulla eventuale rimodulazione del contributo concesso o concedibile complessivamente nei casi di mancato completamento dell'investimento entro i termini, oltre che i termini e l'entità delle modifiche possibili al piano d'investimenti approvato. Modifiche non preventivamente autorizzate dovranno comportare la decadenza dall'intero beneficio e la conseguente revoca e restituzione o escussione della polizza.

L'impegno a tempo parziale dei posti di lavoro creati successivi al primo comporterà una riduzione proporzionata dell'importo erogabile a titolo di seconda tranche.

La "chiusura del progetto" coincide con il completamento dell'investimento da parte del beneficiario che attesterà di aver speso un importo almeno pari al contributo richiesto. Il tempo utile si ritiene che non debba superare i 12 mesi dalla costituzione dell'impresa o dall'avvio attività.

L'Avviso fisserà altresì i termini di mantenimento dell'investimento ai sensi delle norme applicabili in materia, pena la revoca del finanziamento e la documentazione da esibire per ottenere le tranche di contributo che dovrà prevedere, al minimo:

A. per la Prima tranche:

1. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante l'avvenuta costituzione dell'impresa.
2. Polizza fideiussoria a copertura dell'importo di € 17.369,04⁶
3. Copia della Visura camerale da cui si evinca che l'impresa/studio professionale risulti attiva (ove prevista dalla normativa vigente nel caso di studi professionali).
4. Copia della documentazione attestante l'apertura della Partita IVA nel caso di liberi professionisti, rilasciata dall'Ufficio delle entrate.
5. Copia della documentazione relativa alla presentazione della SCIA (ove prevista dalla normativa vigente) o dichiarazione del legale rappresentante che per la tipologia di attività la SCIA non è dovuta.
6. Copia, timbrata e firmata in ogni pagina, del contratto registrato relativo al titolo di possesso (proprietà, affitto, comodato d'uso) dell'immobile sede operativa dell'impresa o autodichiarazione che attesti la proprietà dell'immobile con allegata piantina della porzione di immobile dedicata all'attività di impresa.
7. Documentazione che attesti quanto segue:
 - 7.1 Per la ditta individuale, o Società di persone o di capitali: iscrizione alla gestione previdenziale INPS Artigiani/Commercianti del titolare;
 - 7.2 Per il "socio d'opera" per il quale è prevista l'occupazione: iscrizione alla gestione assicurativa INPS Artigiani/Commercianti (almeno l'iscrizione di un socio lavoratore);
 - 7.3 Per gli studi professionali singoli o associati:
 - 7.3.1 se Liberi professionisti titolari di Partita IVA senza cassa: iscrizione alla Gestione Separata INPS.
 - 7.3.2 se Liberi professionisti titolari di Partita IVA che per esercitare la propria professione devono necessariamente iscriversi a un Albo o ordine professionale: iscrizione alla Cassa Pensionistica di categoria (es. Inarcassa) (almeno l'iscrizione di un libero professionista).

⁶ Le spese di polizza fideiussoria rientreranno tra quelle ammissibili per l'investimento

B. Per il saldo

1. Relazione finale del progetto, firmata dal legale rappresentante, in cui si possa evincere l'effettiva realizzazione del progetto e la corrispondenza dell'attività creata con il progetto d'impresa presentato, cioè il grado di conseguimento degli obiettivi indicati nel progetto approvato (risultati finali raggiunti – su format approvato dall'UCO con l'Avviso) contenente o accompagnata da perizia tecnica asseverata a seconda del format che l'UCO utilizzerà.
2. Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà a firma del legale rappresentante a norma del DPR 445/2000, nella quale siano dichiarati i nominativi del professionista/imprenditore o dei soci e dei dipendenti per i quali vengono versati i contributi e la rispettiva cassa di pertinenza (esclusivamente per i soggetti per cui si beneficia del contributo).
3. Copia degli F24 quietanzati attestanti il versamento dei contributi obbligatori INPS effettuati per il titolare di ditta individuale, per i soci di società per i quali è previsto il versamento dei contributi obbligatori e per i liberi professionisti titolari di Partita IVA iscritti alla Gestione Separata (per i liberi professionisti titolari di Partita IVA iscritti a un Albo o ordine professionale allegare copia dei versamenti effettuati alla rispettiva Cassa Pensionistica di categoria) che hanno beneficiato della "erogazione della prima tranche".
4. Copia delle Comunicazioni UNILAV per le assunzioni a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti)⁷.
5. Società di persone o di capitali: iscrizione alla gestione assicurativa INPS Artigiani/Commercianti dei soci per i quali è previsto il versamento dei contributi obbligatori, completa degli F24 quietanzati relativi al versamento dei contributi fissi INPS.
6. Studi professionali singoli/associati:
Liberi professionisti titolari di Partita IVA senza cassa: iscrizione alla Gestione Separata INPS, completa degli F24 quietanzati relativi al versamento dei contributi (acconto e saldo);
Liberi professionisti titolari di Partita IVA che per esercitare la propria professione devono necessariamente iscriversi a un Albo o ordine professionale: iscrizione alla Cassa Pensionistica di categoria (es. Inarcassa), completa di copia dei versamenti effettuati alla rispettiva Cassa.

La documentazione di cui ai punti da 1 a 3 dovrà comunque essere presentata alla chiusura del progetto anche nei casi in cui non venga richiesto il saldo entro i termini fissati dall'Avviso e richiamati nell'atto unilaterale, a pena di revoca e restituzione dell'intero beneficio concesso o escussione della polizza.

6. Controlli

La Regione, al fine di verificare le dichiarazioni rese in autocertificazione, la conformità all'originale della documentazione prodotta e l'avanzamento fisico e finanziario dell'intervento, procede ai controlli obbligatori previsti dalla normativa comunitaria e regionale in materia, nonché ad ogni altra verifica ritenuta opportuna, anche a campione.

La Regione effettua con frequenza periodica controlli on desk e in loco, rispettivamente prima della certificazione delle spese alla Commissione Europea e della liquidazione annuale dei conti, nel rispetto delle previsioni del Si.Ge.Co del PO FSE 2014/2020.

⁷ Si ricorda che per quanto concerne l'assunzione a tempo indeterminato/determinato, affinché si consideri "posto di lavoro creato", si devono assumere persone in stato di disoccupazione a norma del D. Lgs 150/2015 e ss.mm.ii., risultante da scheda professionale

La Regione effettua altresì controlli in loco di regolare esecuzione realizzati secondo tempi e modalità previsti nel Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata 2014 - 2020, al paragrafo "Controlli di regolare esecuzione", dal competente Ufficio Politiche del Lavoro della regione Basilicata, anche per il tramite di altri soggetti appositamente incaricati, su un campione annuo pari ad almeno il 50% delle operazioni finanziate.